

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31834 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: BORIO MARIAPAOLA
Data Udiienza: 23/06/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

- 1.Cappellano Seminara Gaetano nato a Palermo il 20/09/1958
- 2.Santangelo Roberto Nicola nato a Erice il 09/04/1970
- 3.Nasca Rosolino nato a Erice il 30/09/1962

avverso la sentenza emessa in data 10/07/2025 dalla Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

preso atto che il procedimento si è celebrato in udienza pubblica alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

udito il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto:

-con riferimento al ricorrente Cappellano Seminara Gaetano: annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del *quantum* confiscabile ed annullamento senza rinvio in relazione alla condanna al pagamento della somma disposta a titolo di riparazione pecuniaria, con eliminazione della stessa;

-con riferimento al ricorrente Santangelo Roberto Nicola: declaratoria di inammissibilità del ricorso;

-con riferimento al ricorrente Nasca Rosolino: declaratoria di rigetto del ricorso;

udito l'avv. Salvatore Faraci, difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati che ha depositato conclusioni scritte con richiesta non quantificata di liquidazione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio e il rigetto dei ricorsi;

udito l'avv. Valerio Spigarelli, anche in sostituzione dell'avv. Gabriele Vancheri, entrambi difensori del ricorrente Cappellano Gaetano Seminara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Franco Lo Sciuto, difensore del ricorrente Santangelo Roberto Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Filippo Dinacci, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gerbino, entrambi difensori del ricorrente Nasca Rosolino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta - giudicando a seguito di parziale annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con pronuncia in data 19/10/2023 della sentenza della medesima Corte di appello del 20/07/2022 - per quanto in questa sede rileva, così statuiva:

-rideterminava la pena inflitta a Gaetano Cappellano Seminara in anni sei e mesi dieci di reclusione in relazione ai reati peculato di cui al capo 16 (limitatamente alle condotte non estinte per intervenuta prescrizione), confermava le statuizioni emesse dal giudice di primo grado in ordine alla confisca per equivalente emessa nei confronti di costui limitatamente al delitto di corruzione di cui al capo 9) di imputazione sui beni indicati dallo stesso giudicante e per il complessivo importo di euro 467.962,36;

-rideterminava la pena inflitta a Roberto Nicola Santangelo in anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in relazione al reato di corruzione di cui al capo 31) di imputazione;

-dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rosolino Nasca con riferimento al reato di cui al capo 59), riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., con conferma nei confronti del medesimo della condanna al risarcimento dei danni già liquidato dal giudice di primo grado in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Nell'interesse di Gaetano Cappellano Seminara sono articolati tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 322-ter cod. pen., nonché carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni in punto di confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 467.962,36 disposte a carico di Cappellano Seminara per il reato di cui al capo 9) della rubrica.

La difesa sviluppa, al riguardo, vari profili di censura.

3.1.1. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha integralmente confermato il *decisum* del giudice di primo grado senza confrontarsi con il tema difensivo (prospettato con la memoria depositata in data 15 maggio 2025 nel giudizio rescissorio allegando anche parere *pro-veritate*) secondo cui l'importo di euro 467.962,36 assoggettato a confisca dal Tribunale includeva anche la somma di euro 149.210,25 corrispondente alle dazioni corrisposte al coimputato Caramma che, tuttavia, non costituiscono il presunto profitto bensì il prezzo per il compimento degli atti antidoverosi contestati al capo 9) e, quindi, non rappresentano un accrescimento del patrimonio dell'imputato ma semmai un *quantum* di cui egli si sarebbe privato, corrispondendole ad altri.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il prezzo del reato corrisposto al corrotto non è confiscabile in via diretta o per equivalente al corruttore, a meno che esso sia successivamente rientrato nella sua sfera patrimoniale.

3.1.2. Sotto altro profilo, si assume che la decisione di imputare a Cappellano Seminara una somma di cui si sarebbe privato contrasta non solo con il principio di esclusione della solidarietà passiva tra concorrenti nel reato affermato dalla pronuncia a Sezioni Unite "*Massini*" (laddove si è statuito che la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente all'arricchimento dal medesimo concretamente conseguito), ma anche con il principio di proporzionalità che permea l'intero sistema delle misure ablative.

Anche ove si ritenga legittima la disposta confisca del prezzo della corruzione, lo stesso è stato erroneamente quantificato atteso che la dazione in data 30 giugno 2015 contestata al capo 9) ammonta non ad euro 20.000,00 ma al minor importo di euro 9.500,00 sicché la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe comunque dovuto decurtare dal totale confiscabile la somma di euro 10.500,00.

3.1.3. Quanto alla confisca del profitto del reato di corruzione di cui al capo 9) della rubrica da riferirsi alla sola procedura di prevenzione Aiello, si deduce quanto segue.

La pronuncia è manifestamente illogica nella misura in cui si è ritenuta provata la stessa esistenza di un profitto confiscabile nei confronti di Cappellano.

Con memoria depositata in data 15 maggio 2025 nel giudizio rescissorio (e relativo parere *pro-veritate* allegato) si era argomentata l'inesistenza di qualsiasi profitto illecito in capo al ricorrente in conseguenza del delitto di cui al capo 9).

L'assunto difensivo muoveva dalla consolidata distinzione - delineata dalla giurisprudenza di legittimità - tra "reato contratto" e "reato in contratto" (l'elaborazione ermeneutica sul punto è richiamata alle pagine 13-16 del ricorso) e dal principio, ormai consolidato, secondo cui, per individuare *an* e *quantum* del profitto confiscabile, non può prescindersi dalla esatta quantificazione del vantaggio economico conseguito che va stabilito scindendo la parte illecita del profitto, quale diretta conseguenza del reato, da quella lecita e, come tale, non aggredibile.

Da ciò consegue che, nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi del "reato in contratto", il profitto confiscabile non si identifica nell'intero corrispettivo percepito da Cappellano Seminara in ragione della attività professionale svolta, ma unicamente nell'eventuale vantaggio economico ulteriore e indebito ottenuto in conseguenza del patto illecito essendo, secondo la stessa prospettazione accusatoria recepita in sentenza, i plurimi mandati professionali a lui conferiti nella procedura Aiello, di per sé leciti, risalgono ad un momento ampiamente antecedente al patto corruttivo (l'attività di assistenza legale nell'ambito di detta procedura risale al 2004, su richiesta dell'amministratore giudiziario Dara e con autorizzazione del giudice delegato, persona fisica diversa dalla coimputata Saguto).

Il collegio del rinvio (pag 46 della sentenza impugnata) ha condiviso tale principio individuando il profitto confiscabile nella differenza tra la complessiva liquidazione disposta in favore di Cappellano per effetto degli atti antidoverosi compiuti dalla Saguto (pari a 926.324,47 euro) ed il compenso ritenuto congruo dall'amministratore giudiziario Dara in relazione alle prestazioni lecite effettivamente svolte dall'imputato (441.562,00 euro): di qui la stima effettuata nella misura di euro 484.762 (a cui poi si è aggiunto non correttamente il prezzo di cui al capo 9), con le successive decurtazioni operate dal giudice di primo grado, così individuando in euro 467.962,36 la somma definitiva assoggettata a confisca per equivalente.

Nel corso del giudizio rescissorio era stato dedotto che l'istruttoria aveva, tuttavia, restituito esiti incompatibili con tale ricostruzione.

Già lo stesso Tribunale (pagg. 299 e 300 della sentenza di primo grado) aveva escluso che il compenso richiesto da Cappellano per la propria attività lecita fosse superiore a quanto a lui effettivamente dovuto in relazione alle prestazioni

svolte nella procedura Aiello ed in tal senso, da un lato, aveva valorizzato la consulenza tecnica prodotta dall'imputato e, dall'altro, aveva affermato la inattendibilità della valutazione dell'amministratore giudiziario Dara che aveva quantificato il compendo lecito in euro 441.562,00.

In sede di giudizio rescissorio si era pertanto evidenziato che tale *decisum* era coperto da giudicato in quanto non attinto da impugnazione del Pubblico Ministero. Tuttavia, il collegio del rinvio - pur condividendo il principio astratto della necessità di scorporare dal complessivo profitto illecito le somme legittimamente spettanti all'imputato - ha affermato ciò che il Tribunale aveva già escluso e cioè che il complessivo compenso liquidato a Cappellano Seminara era incongruo rispetto alle prestazioni rese, affermando l'esistenza di una eccedenza radicalmente sconfessata dalle risultanze dibattimentali e, dunque, incorrendo in un vizio motivazionale che disarticola la tenuta logica complessiva del provvedimento impugnato.

3.1.4. La motivazione della sentenza impugnata è poi del tutto assente rispetto al tema - logicamente subordinato - della quantificazione del presunto profitto assoggettabile a confisca non confrontandosi con gli specifici rilievi difensivi con cui si evidenziava che, anche a volere ritenere configurabile una eccedenza riferibile al patto corruttivo, da essa dovevano comunque scomputarsi le spese sostenute dal ricorrente per la procedura di prevenzione ed il carico fiscale e previdenziale gravante sui compensi percepiti.

A sostegno di tale deduzione, nella memoria depositata nel giudizio di rinvio, era stati sviluppati rilievi di carattere tecnico contabile volti a fornire una ricostruzione puntuale del *quantum* da scomputare (pedissequamente trascritti alle pagg. da 25 a 34 del ricorso), così da ridimensionare il profitto del reato aggredibile, ove anche effettivamente esistente, alla somma di euro 109.272,62.

3.1.5. La pronuncia impugnata è anche censurata, sotto l'ulteriore profilo della violazione del principio di proporzionalità della confisca per equivalente e del vizio motivazionale, in ordine alla erronea valutazione del valore dell'immobile sito in Palermo oggetto di confisca.

Tale bene era stato stimato nell'originario decreto di sequestro preventivo come avente valore pari a 100.000,00 euro; nel dibattimento di primo grado la difesa aveva prodotto una consulenza tecnica che attestava come il valore di mercato dell'immobile ammontasse a euro 601.000,00; il Tribunale aveva invece calcolato un valore di euro 376.000,00 euro ed in sede di appello si era dedotto che - anche a volere ritenere esatta tale valutazione - l'importo del bene sommato a quello delle quote sociali in sequestro superava di oltre 160.000,00 euro il *quantum* di prezzo/profitto confiscabile individuato in euro 467.962,36.

La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha affermato che la sproporzione dedotta nell'atto di appello non poteva essere utilmente invocata in considerazione del carattere indivisibile dell'immobile e non risultando ulteriori cespiti aggredibili, oltre al fabbricato e alle quote sociali in sequestro.

Il collegio di merito avrebbe dovuto, invece, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale richiamato proprio nel provvedimento impugnato, apporre il vincolo sull'immobile solo su quella porzione di esso, allo stato indivisibile, corrispondente al valore residuo del profitto/prezzo da assicurare, quantificabile in euro 211.244,36 e cioè nella differenza tra euro 467.962,36 (somma di cui è stata disposta la confisca) ed euro 256.718,00 (valore delle quote sociali della Legal Gest Consulting s.r.l.).

Del tutto perplessa e generica è poi la motivazione della sentenza laddove sembra ventilare la correttezza del valore dell'immobile in euro 100.000,00, facendo richiamo a fonti aperte e senza diretto confronto con la consulenza tecnica in atti, ancorata a precisi indici di valutazione che vanno ben oltre una mera verifica *on line*, del valore al metro quadro di immobili collocati nella zona territoriale di riferimento.

3.1.6. La pronuncia impugnata è, infine censurata, anche con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione dell'immobile sito in Palermo, assoggettato a confisca, con la somma (all'epoca pari a euro 109.400,99 ed ora ammontanti ad oltre 130.000,00 euro) depositata sul conto corrente della amministrazione giudiziaria e corrispondente ai frutti derivanti dalla riscossione del canone di locazione del cespite sin dal momento della sua sottoposizione a sequestro.

Tale *decisum* non è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che consente l'invocata sostituzione.

E' manifestamente illogico anche l'assunto secondo cui la sostituzione avrebbe privato l'amministrazione giudiziaria della "quasi totalità delle risorse in suo possesso" essendo evidente che, una volta restituito il cespite, l'amministrazione giudiziaria non avrebbe più avuto alcuna gestione del bene. La motivazione è, inoltre, erronea nella parte in cui si assume che l'istanza di sostituzione era stata genericamente formulata (la difesa aveva, invece, indicato l'esatto importo delle somme depositate sul conto corrente, comunicato dall'amministratore giudiziario) ed è altrettanto erronea ove sostiene la tardività della richiesta in quanto proposta solo in sede di repliche (non essendo prevista dal legislatore alcuna preclusione o decadenza).

3.2. Con il secondo motivo si deducono in principalità la violazione dell'art. 322-*quater* cod. pen. e carenza assoluta di motivazione in ordine alla natura illegale della disposta riparazione pecuniaria; in via subordinata, si assume la

violazione del principio del *ne bis in idem* sanzionatorio per effetto del cumulo tra la stessa e la confisca per equivalente.

Il giudice di primo grado, con riferimento al capo 9) di imputazione, aveva ordinato il pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 98.906,25 a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen.

In sede di giudizio di rinvio, si era evidenziata la natura illegale di sanzione per violazione del principio di irretroattività, in quanto l'art. 322-*quater* cod. pen. è stato introdotto nel 2015, ma la sua estensione alla fattispecie di reato prevista dall'art. 321 - che viene in rilievo nel caso di specie - è stata disposta solo con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 e, quindi successivamente alla commissione del delitto di cui al capo 9).

Si era inoltre dedotto che la somma di cui è stato ordinato il pagamento ai sensi dell'art. 322-*quater* cod. pen. avrebbe dovuto essere detratta dall'importo complessivo assoggettato a confisca, in aderenza al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il cumulo delle due misure determina una violazione del principio del *ne bis in idem* sanzionatorio.

Rispetto a tali doglianze, la Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo 16) di imputazione.

La pronuncia di annullamento emessa in sede di legittimità aveva rimesso al giudice del rinvio l'individuazione della "pena applicabile in relazione ai due episodi di peculato - non prescritti - sub capo 16)" poiché i giudici di merito avevano disposto un unico aumento a titolo di continuazione commisurato in modo complessivo per le quattro condotte appropriative contestate.

La Corte di appello ha quantificato l'aumento in misura superiore al minimo edittale, senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.

4. Nell'interesse di Roberto Nicola Santangelo sono articolati due motivi.

4.1. Con il primo motivo si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, 11, 117 Cost. e art. 8 CEDU nella parte in cui tale norma prevede in misura fissa ed automatica la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in conseguenza di una condanna non inferiore a tre anni di reclusione e non superiore a cinque.

Richiamando taluni principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222 del 2018 in tema di pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare e dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 28910 del

28/02/2019, deduce la difesa ricorrente che la disposizione censurata prevede un rigido automatismo in contrasto con le connotazioni di "mobilità" ed "elasticità" della pena e con la sua tendenziale predeterminazione tra un minimo ed un massimo che costituiscono corollario, da un lato, del principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 Cost. per la necessità di proporzionare ed individualizzare la pena alla effettiva entità del fatto concreto e, dall'altro, di quelli di legalità e di funzione rieducativa della stessa sanciti dagli artt. 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo, Cost.

La durata invariabile della pena anche accessoria nega ogni spazio alla discrezionalità del giudice, necessaria al fine di consentire l'adeguamento della risposta punitiva all'effettivo disvalore oggettivo e soggettivo della singola fattispecie concreta.

L'interdizione dai pubblici uffici è, per sua natura, marcatamente orientata a fini di prevenzione sociale e volta ad un allontanamento del reo dal contesto operativo, professionale, economico e sociale nel quale è maturato l'illecito penale, sicché deve essere oggetto di una modulazione personalizzata.

Nel caso di specie, Santangelo è stato condannato per il reato di corruzione alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate in ragione del ruolo marginale di comprimario che, secondo la stessa Corte di appello, imponeva di differenziare la sua posizione rispetto a quella dei coimputati; ove la pena accessoria prevista dall'art. 29 cod. pen. fosse "mobile", la stessa avrebbe potuto essere determinata quantomeno in misura corrispondente alla pena principale.

4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in punto di dosimetria della pena principale che è errata *ratione temporis* poiché la sanzione base è stata parametrata sul *range* edittale previsto dalla legge 27/05/2019, n. 69 che, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie in quanto, sia l'accordo corruttivo che le utilità ascritte all'imputato Santangelo (nomina di Torregrossa del 20 maggio 2015 e nomina di Tre RE del 4 giugno 2025) sono intervenute in data anteriore all'entrata in vigore della richiamata novella legislativa (14 giugno 2025) e sotto la vigenza della precedente normativa (legge 190/12) che prevedeva una forbice edittale compresa tra i quattro e gli otto anni di reclusione.

5. Nell'interesse di Rosolino Nasca sono stati articolati due motivi.

5.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 318 cod. pen, degli artt. 125, 129, 192, 521, 530, 546, 578, 603 e 627 codice di rito e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, per omissione, nonché la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'errata

applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 59), previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.

5.1.1. Sotto un primo profilo, si deduce che la sentenza impugnata, pur in presenza di una parte civile costituita (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) nei cui confronti l'imputato è stato condannato ad un ingente risarcimento del danno (euro 150.000,00), ha improntato la propria valutazione accordando prevalenza al parametro di giudizio meno garantito della c.d. "assoluta evidenza", invece di applicare la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

5.1.2. Sotto altro diverso profilo, si deduce che la sentenza impugnata, per un verso, si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio e, per altro verso, ricostruisce e risolve - in termini solo apparenti e senza confronto con le doglianze devolute negli atti di appello e nella memoria difensiva depositata in sede rescissoria - i due aspetti sui quali doveva focalizzarsi il giudizio di rinvio: la concretezza delle promesse effettuate dall'imputato Nasca e l'interesse di costui nel concludere l'accordo corruttivo con la coimputata Saguto.

Quanto al primo aspetto (la concretezza delle promesse), nel giudizio rescindente, il collegio di legittimità ha dato atto che lo schema corruttivo descritto ed oggetto di contestazione consisteva nella promessa da parte di Nasca di futuri ed eventuali incarichi ai familiari di Silvana Saguto nella procedura di prevenzione Virga, mentre i giudici di cognizione non avevano per nulla esplicitato il soggetto terzo che, per conto di Nasca, avrebbe dovuto "beneficiare" i familiari in questione (così da escludere eventuali millanterie o mere vanterie da parte dello stesso Nasca, funzionali ad ottenere dalla Saguto la nomina dell'amministratore giudiziario Rizzo a cui egli evidentemente molto teneva).

Secondo le difese ricorrenti, la verifica demandata al giudice del rinvio era dunque la seguente: identificare il terzo e spiegare in quale modo questi avrebbe potuto far lavorare i familiari della Saguto nell'ambito della procedura Virga, senza che l'amministratore Rizzo se ne accorgesse.

Tale accertamento è stato eluso dalla Corte di appello che, di contro, ha aggirato surrettiziamente la questione della identificazione del terzo valorizzando "altre" condotte dell'imputato a fronte delle quali ha ritenuto privo di rilievo l'identità del soggetto che avrebbe potuto e dovuto favorire le assunzioni dei familiari della coimputata Saguto.

In tal modo, la Corte di appello ha emesso una nuova sentenza che replica ed eredita la medesima incertezza logico-argomentativa che già caratterizzava la pronuncia annullata.

Del resto, le "altre" condotte valorizzate dal collegio di rinvio sono prive di valenza dimostrativa rispetto al fatto ignoto da provare in quanto non fanno luce sul soggetto che, all'insaputa dell'amministratore giudiziario Rizzo, avrebbe potuto favorire l'ingresso nella procedura Virga dei familiari della Saguto; anche la terza condotta (l'aver fatto assumere l'avv. Pantò presso lo studio professionale del dott. Rizzo) si pone in contrasto con l'ipotesi accusatoria, sicchè anche sotto tale profilo, la pronuncia di rinvio è manifestamente illogica con riguardo alla applicazione delle regole sul processo indiziario.

5.1.3. La sentenza impugnata è ulteriormente censurabile poichè non ha valutato gli esiti della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da cui è emersa la prova decisiva ed incontrovertibile della natura millantatoria delle promesse effettuate dall'imputato Nasca, così incorrendo nel vizio del travisamento per omissione.

Nel corso del giudizio di rinvio si è infatti proceduto alla escussione del dott. Rizzo (il relativo verbale è allegato al ricorso) il quale ha chiarito come fosse impossibile l'assunzione o la collaborazione professionale in una procedura di prevenzione all'insaputa dell'amministratore giudiziario; in particolare, ha spiegato che ogni iniziativa in tal senso doveva muovere da quest'ultimo e, per essere perfezionata, occorreva un regime di pubblicità legale che ne garantisse la tracciabilità, la visibilità e l'ufficialità.

5.1.4. Quanto all'ulteriore profilo (l'interesse dell'imputato Nasca alla nomina del dott. Rizzo, quale amministratore giudiziario della procedura Virga), la motivazione della sentenza impugnata è soltanto apparente limitandosi ad asserire che tale interesse consisteva nel fatto che, attraverso il coinvolgimento del terzo non identificato, oltre che dello stesso Rizzo, l'imputato Nasca avrebbe potuto esercitare ingerenze di varia natura nella procedura di prevenzione.

Tuttavia, in assenza di identificazione del "terzo", non è possibile individuare l'interesse in questione essendo i due temi inscindibilmente legati tra loro ed il ragionamento indiziario effettuato dalla Corte di appello pretende - in termini non consentiti - di risalire al fatto ignoto da provare (l'interesse di Nasca) facendo leva su un altro fatto ignoto (la possibilità di ingerenza nella procedura Virga, all'insaputa di Rizzo).

Peraltro, il collegio di merito ha accreditato l'ipotesi di un potere di intervento di Nasca in modo apodittico, senza indicarne forme e contenuti e cioè parlando semplicemente di non meglio precisate "ingerenze di varia natura".

5.1.5. Ancòra, la Corte distrettuale assume che l'imputato avrebbe avuto la possibilità di influenzare la gestione della procedura Virga non solo attraverso l'ausilio del terzo ignoto, ma anche attraverso lo stesso Rizzo; ciò tuttavia determina uno scollamento, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc.

pen., tra l'ipotesi ricostruttiva del collegio e l'imputazione secondo la quale l'inserimento dei familiari della coimputata Saguto presupponeva il necessario coinvolgimento di una terza persona ed una attività svolta all'insaputa del nominando amministratore giudiziario Giuseppe Rizzo.

La prova dell'interesse dell'imputato Nasca è stata tratta dalle seguenti condotte del ricorrente:

- (a) l'aver confidato alla Saguto di avere il dott. Rizzo "sotto mano";
- (b) l'aver ricevuto una telefonata da Antonio Pulizzotto nella quale quest'ultimo gli comunicava che il colloquio fatto dal figlio con il dott. Rizzo "era andato bene";
- (c) l'aver caldeggiato la nomina del dott. Rizzo, sebbene la Saguto la ritenesse "una nomina folle";
- (d) l'essersi ingerito nella gestione della procedura Bagagli.

La Corte di appello ha tuttavia confuso due concetti, tra loro, distinti: una cosa è l'interesse - illecito in tesi d'accusa - perseguito dall'imputato; altra cosa è il suo preteso potere di ingerenza. Peraltro, nell'atto di appello, si era dedotto - richiamando alcune conversazioni intercettate trascurate dal giudice di primo grado - che Nasca era interessato alla nomina di Rizzo perché convinto che, in tal modo, la procedura Virga sarebbe stata amministrata correttamente.

In ogni caso:

- a) la circostanza è frutto di una esegesi decontestualizzata e travisata dell'intercettazione ambientale progr. n. 198 del 16/06/2015 (RIT 562/15), come emerge dalla semplice lettura della relativa trascrizione e come già evidenziato nell'atto di appello, oltre che nella memoria depositata per il giudizio rescissorio: nella conversazione *de qua*, Nasca effettivamente affermava di "avere sotto mano" Giuseppe Rizzo, ma immediatamente dopo chiariva il senso della frase spiegando che, in ragione del suo ruolo di capo settore del Centro Operativo della D.I.A. di Palermo, aveva avuto contatti con costui in più occasioni apprezzandone le qualità professionali perché era riuscito a rilanciare le aziende sottoposte a sequestro nella procedura Parra e ad aumentarne il fatturato; nell'atto di appello erano state poste in risalto circostanze fattuali incompatibili con l'accezione che la Corte di appello ha attribuito alla espressione "ce l'ho sotto mano" (elencate alle pagine da 34 a 37 del ricorso) ed a ciò si aggiunge la prova dichiarativa assunta - ma non valutata - nel giudizio rescissorio laddove il dott. Rizzo aveva riferito di un rapporto solo formale con Nasca e del fatto che quest'ultimo non gli aveva mai chiesto di assumere parenti e/o amici nell'ambito delle procedure di prevenzione da lui gestite, né si era mai ingerito in esse;
- b) la circostanza è stata ricavata dalla conversazione telefonica progr. 1506 del 18/07/2025 (RIT 655/15) nella quale, tuttavia, la frase di Nasca "non mi interessa" è significativa di un disinteresse al colloquio tra Rizzo ed il figlio di Pulizzotto e

nella quale non vi è alcun riferimento, esplicito o implicito, a possibili incarichi lavorativi da conferire nel settore delle procedure di prevenzione; proprio per tale ragione, nel giudizio rescissorio, erano stati depositati motivi nuovi ed era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione, quali testimoni, dei finanziari Gaspare Messina, Gaetano Armetta e Pierpaolo Patteri che, peraltro, la Corte di appello, con ordinanza del 05/12/2024, non accoglieva in quanto ritenuta non indispensabile ai fini della decisione poiché estranei al *thema decidendum*, oggetto del giudizio di rinvio. Tale decisione si rivela totalmente erronea: in primo luogo, perché la conversazione intercettata è stata ritenuta rilevante ai fini del giudizio di responsabilità, sicché il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria è palesemente illogica; in secondo luogo, perché il parametro di valutazione non era "l'assoluta necessità" previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., bensì la previsione di cui all'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui il giudice del rinvio rinnova l'istruzione dibattimentale per assumere "le prove rilevanti per la decisione";

c) la circostanza origina dall'analisi della conversazione intercettata n. 26145 del 09/07/2015 (RIT 488/15) dalla quale la Corte di appello ha dedotto che la coimputata Saguto ben sapeva che il dott. Rizzo era persona del tutto inadeguata ad amministrare la procedura Virga, sicché l'assegnazione dell'incarico a questi conferito non trovava altra giustificazione se non nell'interesse di Nasca di ingerirsi indebitamente nella gestione della medesima procedura allo scopo di favorire l'assunzione dei familiari della Saguto; nella memoria difensiva depositata nel giudizio rescissorio, che il collegio di merito ha trascurato, erano state ricostruite le reali motivazioni per le quali l'imputata Saguto aveva affidato al dott. Rizzi l'incarico di amministratore giudiziario e la ragione, per la quale, ad un certo punto, dopo un iniziale apprezzamento, aveva maturato un'opinione negativa su tale professionista, tanto da definire "folle" la sua nomina; del resto, lo stesso collegio di merito, in altro punto della gravata sentenza, ha affermato che la nomina di Rizzo non poteva considerarsi un atto contrario ai doveri d'ufficio perché solo successivamente era emersa la sua inettitudine a gestire una procedura così complessa, il che collide con l'affermazione esattamente opposta che tale nomina era stata preordinata a soddisfare l'interesse del corruttore;

d) la circostanza trae origine dalla conversazione intercettata progr. n. 198 del 16/06/2015 (RIT 562/15) la quale, tuttavia, attesta semplicemente che Nasca riferiva a Saguto le inadempienze di Rizzo nell'ambito della procedura Bagagli e le spiegava di essere intervenuto per richiamarlo ai suoi doveri e non certo per ingerirsi nella sua attività; anche con riferimento a tale dialogo, la Corte di appello non si è confrontata con la memoria difensiva depositata nel giudizio rescissorio e nemmeno con le dichiarazioni rese da Rizzo in sede di rinnovazione dell'istruttoria

dibattimentale il quale aveva riferito che l'imputato, nelle procedure Virga e Parra, si era limitato a presenziare alla fase di immissione in possesso nei beni sequestrati; peraltro, il collegio di merito ha operato un salto logico poiché ha affermato il potere di ingerenza di Nasca nella procedura Virga facendo leva su circostanze afferenti una diversa procedura.

5.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 185 e 318 cod. pen., artt. 125, 538, 546, 578 e 627 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione in punto di irragionevole ed eccessivo risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., la Corte di appello ha confermato in capo a Nasca la quantificazione del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata dal giudice di primo grado (euro 150.000,00).

Secondo le difese ricorrenti, tale *quantum* avrebbe dovuto essere ridotto in quanto il nocumento subito dalla parte civile è stato di minore entità rispetto a quello che sarebbe derivato ove la condotta fosse consistita in un accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Il disvalore della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. è diverso rispetto a quello sotteso all'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen.: invero, il primo riguarda il dovere di imparzialità a cui è tenuto il pubblico ufficiale, mentre il secondo pregiudica la correttezza dell'azione amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Cappellano Seminara è fondato con esclusivo riferimento alla prima censura dedotta con il secondo motivo di impugnazione (che assorbe quella subordinata) ed è inammissibile nel resto.

1.1. Le doglianze prospettate con il primo motivo in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata in punto di confisca sono, in parte, non consentite e, per altra parte, manifestamente infondate.

L'esame del ricorso impone, in via preliminare, di stabilire quale fosse l'oggetto del giudizio rescissorio definito con la sentenza qui impugnata.

E' quindi necessario, in primo luogo, richiamare testualmente la sentenza rescindente che, al paragrafo 27 del "considerato in diritto", così ha statuito: «Fondati sono i motivi di ricorso in favore di Cappellano Seminara relativi alla disposta confisca per equivalente (settimo motivo del ricorso a firma dell'avvocato Maiello, undicesimo motivo del ricorso a firma dell'avvocato Spigarelli). Invero, a fronte degli articolati motivi di gravame attinenti al relativo capo della sentenza di *prime cure*, riportati dalla Corte di appello a pag. 1183, la sentenza impugnata ha

confermato la confisca, ma non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono stati respinti i motivi di appello sul punto (a pag. 1187 la Corte territoriale si occupa di confisca ma in relazione a profili diversi). Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio di detto capo, affinché la Corte territoriale esamini i motivi di appello pretermessi».

La sentenza rescindente ha, dunque, precisamente indicato il campo dell'omissione motivazionale della sentenza annullata circoscrivendo l'oggetto del *decisum* rescissorio nei confronti di Gaetano Cappellano Seminara al solo vaglio dei motivi di appello in tema di confisca originariamente proposti, coerentemente, del resto, con la peculiare natura del giudizio di rinvio che si configura come una fase ulteriore di quello di appello, diretta a completare la sentenza annullata con riguardo ai punti indicati dalla Corte di legittimità.

Va allora ricostruito ciò che era stato effettivamente devoluto alla cognizione del primo giudice di appello con riguardo alla statuizione del Tribunale che aveva disposto, a carico di Cappellano Seminara, la confisca per equivalente di quanto già sottoposto a sequestro preventivo (immobile sito in Palermo avente valore pari a 100.000,00 euro e 11 quote sociali della Legal Gest Consulting s.r.l. di valore pari a 256.718,00) e degli ulteriori beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 467.962,36.

Ebbene, l'odierno ricorrente aveva proposto appello con due distinti atti: il primo a firma avv. Maiello che nessuna censura conteneva sul tema della confisca ed il secondo a firma avv. Monaco che, con il nono motivo di gravame (pag. 160 e 161), aveva dedotto un'unica censura e cioè la sproporzione della misura ablativa nei confronti di Cappellano Seminara "per valore eccedente l'importo complessivo del profitto/prezzo dei reati di cui ai capi 9) 19) 20) e 21) fissato in euro 467.932,36" così come si legge nell'intestazione.

Il motivo era sviluppato sotto un solo e specifico profilo, essendosi dedotto:

- che, oggetto di confisca, erano l'immobile di Palermo (stimato di valore pari a 100.000,00 euro), le quote sociali della Società Legal Guest (valore di 256.718,00 euro), oltre agli ulteriori beni nella disponibilità dell'appellante fino alla concorrenza di 467.962,36 euro;
- che, nel corso del dibattimento di primo grado, era stata prodotta dalla difesa una consulenza tecnica che stimava il valore dell'immobile di Palermo in 601.000,00 euro con contestuale richiesta di riduzione del sequestro per equivalente disposto in sede di indagini;
- che il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 2018 (quindi, in costanza di giudizio e prima ancora di disporre confisca), aveva respinto tale istanza affermando che il valore dell'immobile era da individuarsi in 376.000,00 euro, tenuto conto delle quotazioni immobiliari della zona territoriale in cui era collocato;

- che, anche a volere ritenere corretta tale valutazione, la sommatoria della stessa e del valore delle quote societarie raggiungeva la cifra di 632.718,00 euro, così superando di oltre 160.000,00 euro l'importo complessivo del prezzo/profitto.

Con il settimo "motivo nuovo" proposto da entrambi i difensori, la censura di cui sopra era ulteriormente sviluppata anche sotto un diverso profilo osservando che, vertendosi in fattispecie di "reati in contratto", il profitto confiscabile non poteva identificarsi nell'intero corrispettivo percepito da Cappellano Seminara nell'ambito delle attività professionali svolte, di per sé lecite, ma andava circoscritto al solo vantaggio economico tratto dalla attività illecita di corruzione.

Può dunque concludersi che, quanto al tema della confisca, l'odierno ricorrente, tramite l'atto di gravame ed il correlato motivo nuovo, aveva articolato una censura - declinata sugli specifici aspetti di cui sopra - in punto di sproporzione della statuizione ablativa disposta fino alla concorrenza di 467.932,36 euro in quanto eccedente l'importo complessivo del profitto/prezzo dei reati di cui ai capi 9), 19), 20) e 21).

Che tale fosse l'oggetto del gravame devoluto alla Corte di appello in tema di confisca e non scrutinato è, del resto, confermato dalla lettura dei motivi di ricorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello ed illustrati nei paragrafi 5.1.7. e 5.2.11. del "considerato in fatto" della pronuncia rescindente che sono incentrati proprio sul tema della eccedenza.

Da quanto illustrato, consegue che - alla stregua del perimetro deliberativo demandato dai giudici di legittimità, circoscritto all'esame dei pretermessi motivi di appello in punto di confisca - il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi solo sulla censura dedotta con l'appello principale e con il correlato motivo nuovo come sopra richiamati.

Le ulteriori e diverse doglianze introdotte per la prima volta nel giudizio rescissorio tramite la memoria difensiva del 15 maggio 2025 (con relativi allegati) e sulle quali si incentra, per la gran parte, anche il presente ricorso (prospettando ora la violazione di legge ed ora l'assenza di motivazione) non erano scrutinabili in quanto non correttamente devolute e, dunque, inammissibili, a nulla rilevando che il giudice del rinvio si sia comunque espresso in relazione ad una delle tardive deduzioni.

Più precisamente, affette da inammissibilità originaria e non proponibili in questa sede - in quanto esorbitanti, appunto, dal perimetro valutativo indicato dalla sentenza rescindente - sono le seguenti prospettazioni sulle quali la Corte di appello non era tenuta a pronunciarsi in quanto dedotte solo nel giudizio rescissorio:

(a) l'importo di 467.962,36 euro include anche il prezzo del reato di cui al capo 9) corrisposto al soggetto corrotto (149.210,15 euro) che, tuttavia, non è confiscabile in via diretta o per equivalente al corruttore;

(b) anche, ove sottoponibile alla misura ablatoria, il prezzo della corruzione sarebbe stato erroneamente quantificato in 20.000,00 euro, anziché nella minor somma di 9.500,00 euro;

(c) dal profitto di reato dovevano scomputarsi le somme relative alle spese sostenute da Cappellano Seminara per la gestione della procedura di prevenzione Aiello ed il carico fiscale e previdenziale gravante sulle somme percepite per l'attività professionale svolta, come calcolate nella ricostruzione tecnico-contabile contenuta nella memoria difensiva deposita nel giudizio rescissorio.

Estranea al perimetro deliberativo demandato al giudice del rinvio era altresì la richiesta di sostituzione della confisca dell'immobile sito in Palermo con la somma derivante dai fitti di locazione depositati sul conto corrente dell'amministrazione giudiziario, avanzata solo nella fase delle repliche del giudizio rescissorio, sebbene la Corte territoriale si sia comunque espressa (pagg. 48 e 49 della sentenza impugnata) e fermo restando che il tema, tardivamente proposto, potrà essere oggetto di rivalutazione in fase esecutiva.

Venendo, invece, al motivo di appello (e correlato motivo nuovo) attinente alla sproporzione, sotto i due diversi profili, della misura ablativa disposta dal Tribunale nei confronti di Cappellano Seminara, il giudice del rinvio si è pronunciato, come richiesto dalla sentenza rescindente che ne aveva rilevato l'omessa pronuncia e le censure dedotte sul punto con il presente ricorso sono manifestamente infondate.

Le difese ricorrenti denunciano solo apparentemente la violazione di legge ed il vizio motivazionale rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata sui temi devoluti poiché di fatto reiterano pedissequamente le deduzioni già proposte con l'atto di gravame avverso la pronuncia di primo grado sollecitando una rivalutazione e diversa lettura di elementi probatori che è preclusa in sede di legittimità.

Quanto al primo profilo, relativo alla erronea valutazione del valore dell'immobile sito in Palermo, la Corte di appello - dopo avere precisato che la confisca sino alla concorrenza dell'importo di 467.96,36 euro disposta dal Tribunale riguardava la sola condotta corruttiva contestata al capo 9) di imputazione e non anche agli addebiti di cui ai capi 19), 20) e 21) per i quali Cappellano Seminara era stato assolto - ha dato conto, così confrontandosi direttamente con le censure difensive, che, in sede di esecuzione del sequestro preventivo avvenuta nell'ottobre 2016, il valore del cespite era stato determinato in 100.000,00 euro, mentre nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa era

stato, invece, indicato in 601.000,00 euro e comunque in misura non inferiore a 376.000,00 euro. Tuttavia, ha evidenziato come la stima offerta dal tecnico di parte non poteva ritenersi un dato certo poiché, dalla consultazione del sito dell'osservatorio del mercato immobiliare della Agenzia delle Entrate, emergeva che l'immobile era collocato al confine tra due aree tra le quali, anche con riferimento al periodo oggetto di verifica, si registrava una rilevante differenza delle quotazioni al metro quadro dei fabbricati su di esse insistenti.

Si tratta di una valutazione di merito, fondata su fonti aperte di natura qualificata, non manifestamente illogica e correlata al criterio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per determinare il valore dei beni da sottoporre a sequestro probatorio per equivalente, va fatto riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui la misura ablativa viene disposto (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, Fundarò, Rv. 266453-01; Sez. 2, n. 33464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265059-01; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702-01).

Tale argomentazione si rivela decisiva e dirimente rispetto alla prospettata sproporzione evocata dalla difesa, anche considerato che, come precisato dalla Corte territoriale e non confutato nel ricorso, oltre alle quote sociali della Legal Gest Consulting s.r.l. (di valore inferiore all'importo da confiscare), il bene immobile in questione era l'unico cespite sul quale poteva essere applicata la misura ablativa.

Quanto al secondo profilo dedotto con motivo nuovo di appello secondo cui, vertendosi in fattispecie di "reati in contratto", il profitto confiscabile non poteva identificarsi nell'intero corrispettivo percepito da Cappellano Seminara nell'ambito delle attività professionali svolte, di per sé lecite, ma andava circoscritto al vantaggio economico da questi conseguito per effetto dell'accordo corruttivo, la Corte di appello ha affermato l'esistenza di somme in eccedenza rispetto al corrispettivo dovuto per le prestazioni lecite, con giudizio in fatto non rivalutabile in questa sede.

Sul punto, ha osservato che nella procedura di prevenzione Aiello, l'odierno ricorrente aveva percepito una liquidazione di compensi pari ad euro 926.324,47 di cui euro 441.562,00 (come attendibilmente calcolato dall'amministratore giudiziario) lecitamente conseguiti per l'attività lecita di consulenza prestata, così individuando il profitto confiscabile nella differenza tra i due valori richiamati.

1.2. E' invece fondata prima censura contenuta nel secondo motivo di ricorso con la quale si deduce la violazione del principio di irretroattività con riferimento alla conferma della condanna di Cappellano Seminara al pagamento della somma di euro 98.906,25 in favore del Ministero di Giustizia a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-*quater* cod. pen.

1.2.1. La questione, seppure non dedotta nell'originario atto di appello e neppure nei motivi nuovi ma prospettata esclusivamente nel giudizio di rinvio, può essere scrutinata in questa sede in quanto involgente profili di illegalità della pena, rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (ed anche d'ufficio da questa Corte) merita accoglimento.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen., introdotta dall'art. 4 legge 27 maggio 2015 n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, come modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva che soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. e non si applica ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa (Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023, La Face, Rv. 284271-01; Sez. 6, n. 16098 del 05/02/2020, Ciferri, Rv. 278960-01).

La relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge è stata da questa Corte ricondotta nell'alveo della "pena illegale" (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferraresi, Rv. 275925-01).

Nel caso di specie, tale sanzione non era effettivamente applicabile con riferimento alla condotta corruttiva contestata al capo 9) a Cappellano Seminara in veste, appunto, di corruttore e commessa sino al settembre 2015 e, dunque, in epoca antecedente alla estensione introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Per tale ragione, la disposta riparazione pecuniaria va eliminata e la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio.

1.2.2. Il secondo profilo di doglianza - che censura il cumulo tra la riparazione pecuniaria e la disposta confisca per equivalente - è evidentemente assorbito dalla eliminazione della prima misura, non senza rilevare che, proprio su tale specifico tema, è intervenuta la Corte Costituzionale la quale, con la recentissima pronuncia n. 108 del 04/05/2026, per quanto qui rileva, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015 n. 69 e, in via consequenziale, della stessa disposizione nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, in quanto l'obbligo del condannato per un reato contro la Pubblica Amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall'illecito viola il principio di proporzionalità per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato dello stesso importo prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen.

1.3. Generico è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'assenza di motivazione in ordine all'aumento di pena comminato a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo 16), una volta depurato del *quantum* relativo alla porzione di condotta dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

La sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio la determinazione della pena applicabile in relazione ai due episodi di peculato - non prescritti - contestati al capo 16) e sul punto la Corte di appello ha applicato per le due residue condotte appropriative un aumento complessivo di un mese di reclusione.

Se è vero che tale quantificazione non è sorretta da specifica motivazione, è altrettanto vero che le difese ricorrenti si sono limitate a dedurre che il giudice del rinvio non ha argomentato sul punto, senza tuttavia indicare il concreto beneficio e risultato utile ragionevolmente ottenibile in caso di accoglimento della censura qui dedotta.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito ex art. 81 cod. pen., non è sufficiente la mera enunciazione della omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materia delle impugnazioni, occorre specificare l'interesse che sorregge il motivo di ricorso e, segnatamente, il concreto effetto benefico per la posizione dell'imputato (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739-01; Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Tagliatela, non mass.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, Pila, non mass.; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01, in motivazione; Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, non mass.; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01). Tale interesse, che deve essere specificamente allegato, può consistere, in via esemplificativa, nella diversità del trattamento penitenziario derivante dalla condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato, ovvero può anche consistere nella preclusione ad ottenere un beneficio in conseguenza dell'aumento di pena quantificato dal giudice del merito.

Nel caso di specie, l'imputato - ormai condannato in via definitiva per il più grave reato di corruzione di cui al capo 9) alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione - si duole della mancanza di motivazione con riferimento dell'aumento di un solo mese di reclusione complessivamente inflitto per i due reati satellite di peculato, senza spiegare quale beneficio in concreto potrebbe ragionevolmente ottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell'eventuale accoglimento del motivo.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Nicola Santangelo è inammissibile.

2.1. La questione di costituzionalità prospettata con il primo motivo è palesemente destituita di fondamento.

Questa Corte si è già espressa sul punto affermando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici

uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua) e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417-01).

La difesa ricorrente si limita a reiterare identica questione sostenendo la pretesa contrarietà della norma ai parametri costituzionali (artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU) già scrutinati, anche richiamando per analogia la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.

Con argomentazioni che il Collegio condivide e qui ribadisce, si è osservato che la pena accessoria contemplata dalla disposizione censurata non è "una pena prevista in misura fissa ed automatica che prescinde dalla valutazione della gravità del reato, essendo la sua applicazione regolata come conseguenza di una condanna ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione ed essendo quindi rimesso al potere del giudice la possibilità di determinarne o meno il relativo presupposto applicativo attraverso la modulazione della pena in concreto sotto la soglia prevista". Si è pertanto "escluso un automatismo sanzionatorio, vertendosi nel caso di una pena la cui applicazione dipende, pur sempre, dal vaglio discrezionale della gravità del fatto", mentre "nel caso della bancarotta, invece, la speciale pena accessoria afferente l'esercizio dell'attività di impresa per la durata fissa di dieci anni era prevista come conseguenza automatica ed indifferenziata per tutte le variegate ipotesi di bancarotta comprese tra i tre ed i dieci anni di reclusione, senza possibilità di adeguarne la misura alla diversa gravità dei fatti compresi nella stessa disposizione di legge ed irragionevolmente assimilati, nonostante la diversa gravità correlata, alla differente pena principale irrogata".

Si è ulteriormente argomentato che "il riferimento contenuto nell'art. 29 cod. pen. ad una soglia di pena minima oltre la quale la legge ritiene sempre giustificabile la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per una prestabilita durata fissa non appare di per sé irragionevole, né si palesa come sproporzionato o incongruo rispetto a fattispecie di reato previste da differenti disposizioni di legge ma che sono state nondimeno accomunate e valutate dal legislatore come ugualmente meritevoli della stessa pena accessoria in ragione del

superamento di una soglia di pena principale predeterminata, non richiedendo una graduazione di sanzione”.

Il meccanismo previsto dall’art. 29 cod. pen. non si pone in contrasto neppure con il principio della personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio proprio perché “l’entità della pena principale inflitta rimessa al potere discrezionale del giudice condiziona in concreto l’applicazione della pena accessoria e consente un meccanismo graduale che presuppone una valutazione in concreto della gravità della condotta incriminata”.

2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegalità, *ratione temporis*, della pena principale inflitta al ricorrente che, secondo la difesa ricorrente, sarebbe stata parametrata sul *range* edittale previsto dalla legge 27/05/2015 n. 69, sebbene gli accordi corruttivi e le utilità conseguite temporalmente si collochino entrambi sotto la vigenza del sistema sanzionatorio meno grave previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Roberto Nicola Santangelo è stato dichiarato in via definitiva responsabile di due condotte di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. contestate nel capo 31 e realizzate in epoca anteriore al 14 giugno 2025, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2015.

La Corte d’appello, nel rideterminare la sanzione inflitta in aderenza alle statuizioni della sentenza rescindente, ha confermato la sanzione base di anni sei di reclusione irrogata dal giudice di primo grado il quale in sentenza (pagg. 1264-1267) aveva espressamente affermato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di volersi discostare dai minimi edittali di pena alla luce della gravità dei fatti, anche sotto il profilo della intensità del dolo.

Ne deriva che tale *quantum* è stato determinato con riferimento alla forbice sanzionatoria “da quattro a otto anni di reclusione” prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 nella vigenza della quale gli illeciti sono stati commessi, il che esclude la denunciata illegalità della pena inflitta.

3. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse di Rosolino Nasca.

3.1. Premesso che la sentenza qui impugnata nei confronti del ricorrente ha pronunciato declaratoria di non doversi procedere con riferimento al reato di cui al capo 59), riqualficato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., con conferma della condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, va evidenziato come i plurimi profili di censura dedotti con il primo motivo di ricorso appaiono tutti manifestamente infondati.

3.2. Del tutto destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo rilievo difensivo con il quale si deduce che il giudizio di responsabilità sarebbe stato

condotto con riferimento al parametro di "evidenza di innocenza", pur in presenza di statuizioni risarcitorie in favore della parte civile costituita.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, una volta intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).

A tale parametro valutativo si è attenuta la Corte territoriale la quale, come meglio si illustrerà di seguito, ha valutato i fatti nel merito sulla scorta dell'intero compendio probatorio ed è pervenuta, con "cognizione piena", alla conclusione che l'istruttoria dibattimentale aveva consegnato elementi idonei a fondare la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine alla contestata condotta corruttiva, così applicando la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.3. La manifesta infondatezza involge anche il punto centrale del ricorso avente ad oggetto la violazione dell'art. 627 cod. pen. poiché, secondo le difese ricorrenti, il *decisum* della Corte di appello si porrebbe in contrasto con quanto statuito nella sentenza rescindente.

La natura della censura dedotta impone di individuare precisamente il perimetro del giudizio che la sentenza rescindente di questa Corte ha devoluto al giudice del rinvio con riferimento alla posizione di Rosolino Nasca.

I giudici di legittimità (paragrafo 13.3. del "considerato in diritto") hanno affermato che la motivazione contenuta nella annullata sentenza di appello «non era adeguata a dare conto della sussistenza della fattispecie corruttiva per la cui integrazione è indispensabile in rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o la ricezione di una utilità la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo».

Dopo avere premesso che nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, la sentenza rescindente ha precisato che «la Corte territoriale, da un lato, non chiarisce adeguatamente se la "promessa" di futuri ed eventuali incarichi ai familiari di Silvana Saguto avesse i necessari caratteri di concretezza, tenuto conto che non viene neppure esplicitato chi, per conto del Nasca, avrebbe dovuto "beneficiare" i predetti (di talchè non può neppure escludersi che si sia trattato di millanterie dello stesso Nasca, funzionali ad ottenere dalla presidente Saguto la nomina di Rizzo a cui evidentemente molto teneva); dall'altro lato, la sentenza non indica in modo convincente quale sarebbe

stato il fine effettivamente perseguito da Nasca attraverso tale nomina; fine che, indubbiamente, rileva per potere "colorare" in termini di illiceità l'accordo tra i soggetti ai quali l'imputazione è stata ascritta ... Il giudice del rinvio accerterà, alla luce dei principi sopraindicati, la sussistenza degli elementi strutturali della corruzione verificando, in caso di esito positivo di tale esame, ... la correttezza della sua qualificazione in termini di corruzione propria».

Tale essendo il *dictum* fissato in sede di legittimità, ben diversamente da quanto sostengono le difese che ne offrono una lettura non corretta (pagg. 11-14 del ricorso), la sentenza rescindente non ha affatto demandato alla Corte di appello l'identificazione del terzo che avrebbe dovuto "beneficiare" i familiari della coimputata Saguto; al contrario, proprio perché non risultava individuato il terzo in questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario che il collegio di rinvio procedesse ad una precisa verifica - alla stregua delle risultanze probatorie disponibili - in ordine alla concretezza delle promesse formulate da Nasca (così escludendo mere millanterie) e, in caso positivo, in ordine allo scopo effettivamente perseguito da costui attraverso la pretesa nomina dell'amministratore giudiziario Rizzo alla quale - già sottolinea la pronuncia di annullamento - l'imputato "molto teneva".

Tali accertamenti sono stati puntualmente condotti dal giudice del rinvio secondo lo schema esplicitamente enunciato nella pronuncia di annullamento che ha delimitato l'oggetto e l'ambito del giudizio rescissorio al rilevato vizio motivazionale su due specifici profili sopra richiamati.

Il collegio di merito si è dunque uniformato al *decisum* di legittimità e ciò ha fatto sviluppando, sui punti controversi, un compiuto apparato argomentativo tutt'altro che apparente, immune da manifesti vizi logici e da travisamento per omissione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso.

Si è proceduto infatti ad una nuova complessiva valutazione del materiale probatorio disponendo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla difesa Nasca, anche la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con nuova audizione del teste Giuseppe Rizzo, amministratore giudiziario del compendio sequestrato nella procedura di prevenzione Virga e con acquisizione della conversazione progr. n. 943 RIT 562/15.

In realtà, il ricorso solo formalmente denuncia violazioni di legge e travisamento probatorio per omissione, in quanto in concreto sollecita una diversa valutazione del compendio probatorio, segnatamente una alternativa lettura ed interpretazione delle risultanze captative che non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione dotata di una chiara, logica e razionale trama argomentativa che si confronta anche con gli elementi offerti dalla difesa e con le deduzioni introdotte con gli atti di appello, con i motivi nuovi e con l'ulteriore

memoria difensiva di cui vi è espressa menzione a pag. 12 della sentenza impugnata, in più punti espressamente confutati ed in altri implicitamente disattesi.

3.4. Con apparato argomentativo solido, coerente e perfettamente aderente ai dati conoscitivi, la Corte di appello ha in primo luogo illustrato le ragioni della ritenuta serietà e concretezza delle indebite promesse di utilità formulate da Nasca alla coimputata Saguto con richiamo ad una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali (riportate pressochè integralmente nel loro tenore testuale e comunque con citazione testuale dei passaggi salienti), valorizzandole congiuntamente nella loro interezza e in relazione alla loro sequenza logico-temporale.

In particolare, ha dato conto dei dialoghi intercorsi tra Nasca e Saguto nei giorni 8, 16, 18 e 24 giugno 2015 attestanti incontrovertibilmente le promesse di procurare impieghi lavorativi ai familiari della stessa Saguto ed anche a Mariangela Pantò (fidanzata del figlio).

Con riferimento a quest'ultima ha anche attribuito rilievo alla conversazione progr. n. 12941 dalla quale emergeva che Nasca l'aveva personalmente incontrata, subito dopo la formulata promessa di occuparsi delle sue sorti lavorative.

Tale dialogo è stato valutato congiuntamente alle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da Giuseppe Rizzo il quale aveva spiegato come, già nel 2014, la Pantò era stata occupata presso una società di consulenza di cui egli era socio, su precisa richiesta di Nasca che aveva stabilito anche il compenso mensile da corrisponderle.

In tale quadro probatorio, il collegio di merito, con considerazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto che anche la promessa di Nasca alla Saguto di trovare un altro impiego alla Pantò (che da tale azienda era stata "buttata fuori") non potesse essere confinata nell'ambito di una finta assicurazione.

Ad ulteriore sostegno dei caratteri di serietà e concretezza delle prospettate disponibilità a "sistemazioni lavorative", la Corte territoriale ha evidenziato:

(a) la circostanza che la Saguto aveva già ottenuto, in precedenza, favori concreti ad opera dell'imputato che si era, dunque, mostrato in tali occasioni fattivamente disponibile a sopperire alle sue più svariate esigenze (conversazioni progr. n. 5230 e 5366 del 20 maggio 2015, n. 390 del 24 giugno 2015 e n. 509 del 29 giugno 2015);

(b) l'espressa sollecitazione rivolta da Nasca alla Saguto alla prudenza nei colloqui tramite telefono con riferimento agli impegni assunti in suo favore, sintomo non solo della natura illecita degli stessi ma anche del fatto che non si trattava di mere millanterie (progr. n. 389 del 24 giugno 2015);

(c) il fatto che le promesse erano state formulate da Nasca proprio a ridosso della nomina di Rizzo ad amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione Virga, così evidenziando un funzionale e sinallagmatico rapporto tra le due prestazioni.

Sul punto - di evidente decisiva rilevanza rispetto al profilo di valutazione demandato dai giudici di legittimità - il collegio di merito ha richiamato in primo luogo la peculiare conversazione ambientale progr. n. 198 del 16 giugno 2015 (riportata nel suo tenore testuale e, dunque, non travisata nel contenuto) nella quale Nasca si era informato presso la Saguto dei tempi di deposito del decreto di nomina di Rizzo lodando l'attività da questi svolta nella procedura Parra ("ce l'ho sotto mano e lo vedo ... ha rilanciato due aziende") ed in tal contesto, immediatamente dopo avere ricevuto le notizie di interesse, si era premurato immediatamente di rassicurarla circa l'incarico che, occultamente, sarebbe stato conferito al marito e alla fidanzata del figlio precisando che nessuno si sarebbe accorto di nulla ("non comparirà da nessuna parte ... viene assunto da un'altra, una terza persona, non compare da nessuna parte puoi fare interrogazione, come anche per Mariangela non emerge assolutamente nulla, da nessuna parte, quindi lo sappiamo solamente noi due e lo saprà solamente tuo marito il quale non avrà rapporti con Rizzo"). A tale colloquio ne era seguito un altro pochi giorni dopo (progr. n. 389 e 390 del 24 giugno 2015) dal quale emergeva che Saguto e Nasca avevano concordato la data del deposito del decreto di sequestro di prevenzione Virga, che Nasca, ancora una volta, aveva evidenziato le capacità di Giuseppe Rizzo - di lì a poco nominato amministratore della procedura - e poi, con altrettanta significativa contestualità, aveva fatto espresso riferimento all'incarico da conferire al di lei coniuge ed al fatto che tutto sarebbe avvenuto con incontri personali, senza parlare al telefono ("tuo marito si incontra con chi di dovere e con me, Rizzo non lo conoscerà mai").

Rispetto a tale contestualità, ritenuta dimostrativa della serietà e concretezza delle promesse con assunto pienamente logico, la Corte di appello ha valorizzato l'ulteriore conversazione ambientale progr. n. 245 del 18 giugno 2015 attestante che quel giorno la Saguto aveva ricevuto Giuseppe Rizzo il quale l'aveva ringraziata per la sua prossima nomina nella procedura Virga ed al quale aveva chiesto se avesse parlato con Nasca ricevendo risposta affermativa, immediatamente dopo aveva fatto accesso lo stesso Nasca (al quale ella aveva raccomandato di seguire Rizzo nella amministrazione giudiziaria) rassicurandola sul suo impegno a "sistemare" anche il di lei figlio.

Il giudice del rinvio ha dunque delineato un quadro probatorio convergente ed univoco rispetto al tema della serietà e concretezza delle promesse formulate da Nasca ed accettate dalla Saguto che non è stato affatto eluso ma, al contrario,

esplorato appieno. E, alla luce di tale compendio - con considerazione non manifestamente illogica - ha ritenuto irrilevante il fatto che non fosse emersa l'identità del soggetto concretamente deputato ad assumere i familiari della Saguto.

L'assunto difensivo con il quale si censura la valenza dimostrativa dei fatti posti a fondamento del carattere serio e concreto degli impegni assunti da Nasca costituisce mera doglianza di merito e, del resto, si connota anche per genericità atteso che, nel ricorso (pag. 14), sono richiamate solo parzialmente le circostanze valorizzate dalla Corte di appello, obliterando l'elemento decisivo, e valorizzato congiuntamente ad ulteriori dati, costituito dalla significativa contestualità della nomina di Giuseppe Rizzo in veste di amministratore giudiziario, concordata dalla Saguto con Nasca e le comunicazioni di quest'ultimo alla donna in ordine ai concreti dettagli delle modalità (occulte) di "sistemazione" dei suoi familiari.

Quanto al dedotto travisamento per omissione delle dichiarazioni di Rizzo sentito rese nel giudizio rescindente, effettivamente la sentenza impugnata non menziona la parte della deposizione ove il teste aveva affermato l'impossibilità di assumere un soggetto in una procedura di prevenzione all'insaputa dell'amministratore giudiziario essendovi un regime di pubblicità legale; tuttavia, tale mancata valutazione non disarticola il ragionamento probatorio e cioè non determina una frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta, rendendo in tal modo la motivazione insanabilmente contraddittoria.

Ed invero, con confutazione implicita delle deduzioni difensive secondo cui Rizzo non avrebbe potuto rimanere all'oscuro dell'ingresso dei familiari della Saguto nella procedura di prevenzione, il collegio di merito ha richiamato le inequivocabili conversazioni intercettate da cui emergeva la rappresentazione da parte di Nasca di una assunzione di Lorenzo Cammara (coniuge della Saguto) ad opera di una terza persona, sicchè costui (come anche la Pantò) non sarebbe mai formalmente comparso nella procedura in questione e non avrebbe avuto alcun rapporto ed interlocuzione con Rizzo il quale, dunque, tramite tali modalità sarebbe stato "bypassato", rimanendo ignaro di tutto.

Può dunque concludersi che il controllo logico e giuridico della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al primo profilo di valutazione demandato al giudice del rinvio restituisce un costrutto argomentativo puntuale, esente da manifeste illogicità nella interpretazione dei risultati probatori e connotato da congrua applicazione dei criteri legali di valutazione degli stessi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen.

3.5. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valutazione del secondo profilo che doveva riguardare l'accertamento dello scopo effettivamente

perseguito da Nasca con la nomina ad opera della Saguto - quale contropartita delle concrete e serie promesse di utilità - dell'amministratore della procedura di prevenzione Virga nella persona di Giuseppe Rizzo.

Anche con riferimento a tale tema, la Corte di appello ha approntato un apparato argomentativo tutt'altro che apparente ma, al contrario, esistente e perfettamente intellegibile nel suo percorso logico, fondato anch'esso sulla valutazione sinergica di plurimi esiti captativi, richiamati nel loro reale contenuto ed ancora una volta raccordati tra loro sul piano della concatenazione temporale e logica, così compiendo una valutazione completa e coerente.

Il ricorso - pur formalmente denunciando il travisamento dei contenuti di uno dei colloqui intercettati (progr. n. 198 del 16/06/2015) - contesta in realtà l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni che, come è noto, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non ravvisabile nella specie.

Di rilievo è stata ritenuta, in primo luogo, la conversazione progr n. 198 del 16 giugno 2015, riportata nel suo contenuto testuale, per la parte di interesse, e logicamente interpretata come espressione del concreto interesse di Nasca alla gestione, in generale, delle procedure di prevenzione pendenti presso la sezione del Tribunale presieduta da Saguto.

La Corte di appello ha dato conto di come l'imputato, nel corso del colloquio, aveva dichiarato di essere intervenuto personalmente nell'ambito di due procedure Giardina e Rappa, pur in assenza prerogative istituzionali in tal senso, sopperendo ripetutamente alle inerzie di gestione dell'amministratore Walter Virga, da lui specificamente descritte.

Con specifico riferimento alla procedura Virga, è stata valorizzata la conversazione ambientale captata all'interno della abitazione della Saguto dalla quale emergeva che per l'eventuale revoca dell'incarico gestorio a Giuseppe Rizzo - conferito d'intesa con l'imputato e rivelatosi, tuttavia, fallimentare - occorreva "parlare con Nasca".

Tale esito captativo è stato valutato congiuntamente ai successivi contatti telefonici (progr. n. 1506 e 1507 del 18 luglio 2015) intrattenuti dall'imputato con il collega Pulizzotto Antonio il quale lo aveva informato dell'esito positivo del colloquio effettuato dal figlio con Giuseppe Rizzo, venendo interrotto dallo stesso Nasca che aveva palesato di non volere parlare di ciò ("... non mi interessa ...") ma poi, solo due minuti dopo, aveva richiamato il suo interlocutore fissando un incontro di persona, così mostrando non un reale disinteresse sulla questione ma

il preciso intento di affrontare la questione *de visu*, senza il rischio di essere intercettati.

Entrambe le conversazioni sono state interpretate dal collegio di merito - senza alcuna aporia logica - come dimostrative del preciso interesse personale di Nasca alla nomina di Rizzo quale amministratore giudiziario della procedura Virga perché ciò gli avrebbe consentito il sostanziale controllo della gestione della stessa (del tutto estraneo alla sua posizione istituzionale di appartenente alla D.I.A. di Palermo), anche coinvolgendo persone da lui scelte, tra cui i familiari della Saguto da inserire in modo occulto.

Ad ulteriore sostegno di tale assunto, la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso Nasca aveva riferito alla Saguto di avere Rizzo "sotto mano" (progr. n. 198 del 16 giugno 2015) e che la Saguto, dal canto suo, aveva esternato ai colleghi di avere nominato Rizzo, quale amministratore, solo perché "amico di Nasca" che lo "aveva voluto", sebbene si trattasse di una "nomina folle" (conversazioni intercettate in data 8 e 10 luglio 2015).

Tali dati captativi lumeggiavano, pertanto, la vera natura dei rapporti tra Nasca e Rizzo, al di là della mera formale circostanza, richiamata dalle difese, che i due si dessero del "lei", e l'interesse personale perseguito dall'imputato.

A fronte di tale costruito argomentativo, sono allora manifestamente infondati i rilievi difensivi che deducono la mera apparenza della motivazione e il carattere apodittico dell'affermato interesse personale di Nasca alla designazione di Rizzo quale amministratore della procedura Virga che sarebbe stato delineato in modo vacuo ed indefinito perché privo di indicazioni in ordine alla forma e ai contenuti.

Le conversazioni intercettate non risultano travisate nel loro contenuto e di esse la Corte di appello ha fornito una lettura sinergica (diversamente dalle difese ricorrenti che hanno invece parcellizzato ciascuna di esse deprivandole del loro significato complessivo), evidenziando la loro valenza dimostrativa rispetto alla verifica demandata al giudizio di rinvio, per nulla illogica o decontestualizzata e, come tale, non censurabile in questa sede.

Priva di confronto con la sentenza impugnata è poi la deduzione difensiva secondo cui il collegio di merito avrebbe trascurato la deposizione dell'amministratore Rizzo nella parte in cui aveva riferito di un rapporto solo formale con Nasca; al contrario, tale elemento probatorio è stato espressamente ritenuto recessivo poiché dalla conversazioni intercettate emergeva in chiaro un rapporto di amicizia tra i due e, per stessa ammissione della Saguto, il fatto che Rizzo era stato designato amministratore sol perché ciò era stato fortemente voluto dall'imputato.

Del pari, del tutto parziale è la rappresentazione, da parte delle difese, del contenuto dei contatti tra Nasca e Pulizzotto che, invece, la Corte territoriale ha

valutato per intero dando conto del disinteresse effettivamente palesato al telefono dall'imputato rispetto al colloquio del figlio del suo interlocutore con Rizzo che, tuttavia, ha interpretato, in maniera non illogica, come un tentativo di evitare conversazioni telefoniche compromettenti.

Non censurabile è il diniego dell'invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con audizione di tre luogotenenti della Guardia di Finanza su quanto a loro conoscenza in ordine alla assunzione del figlio di Pulizzotto nell'ambito della procedura Virga.

La Corte di appello ha espresso un giudizio di non rilevanza di tali integrazioni probatorie ai fini della decisione da assumere in sede di rinvio e, dunque, in linea con il disposto di cui all'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

Del resto, la conversazione intercettata tra Nasca e Pulizzotto acclarava pacificamente l'esito positivo del colloquio tra il figlio di quest'ultimo e l'amministratore giudiziario Rizzo che, a prescindere dai suoi contenuti ed esiti, era uno (ma non il solo) elemento indicativo dell'interesse di Nasca al controllo della procedura e al coinvolgimento nella stessa di soggetti da lui personalmente scelti.

Manifestamente infondato è poi l'assunto che denuncia uno scollamento, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. tra l'ipotesi ricostruttiva del collegio e l'imputazione.

La Corte territoriale ha tratto dagli esiti captativi la prova dell'interesse di Nasca alla nomina di Rizzo quale amministratore giudiziario della procedura per potere, attraverso tale designazione, esercitare un controllo sulla gestione anche coinvolgendo soggetti da lui personalmente scelte, così come precisamente contestato in imputazione.

4. Generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che, nonostante la riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo 59) nella fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione avente minor disvalore rispetto all'originario addebito, la Corte di appello non ha ridotto la quantificazione del risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata dal giudice di primo grado.

La censura muove da un principio meramente astratto (il prospettato diverso del disvalore delle due fattispecie), senza tuttavia addentrarsi a delineare la minore offensività in concreto della condotta serbata dall'imputato, rimasta inalterata nella sua materialità atteso che l'intervenuta riqualificazione è stato semplicemente lo speculare effetto della natura attribuita all'atto compiuto dalla coimputata Saguto (la nomina dell'amministratore giudiziario Rizzo) la cui contrarietà ai doveri di ufficio è stata esclusa.

Sul punto, la Corte di appello (pagg 40 e 41 della sentenza impugnata) ha effettuato una valutazione discrezionale motivata e pertanto non sindacabile in questa sede, ritenendo comunque congrua la statuizione risarcitoria posta a carico di Nasca dal giudice di primo grado in ragione del danno all'immagine derivato alla amministrazione della giustizia dalle condotte illecite dell'imputato commesse in concorso con un soggetto appartenente alla magistratura e nell'ambito del peculiare settore delle misure di prevenzione deputato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da Roberto Nicola Santangelo e da Rosolino Nasca consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5.1. Rosolino Nasca va condannato inoltre alla rifusione delle richieste spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge, somma così equitativamente liquidata in mancanza di nota spese.

Al riguardo va ricordato come questa Corte ha chiarito che, in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 38772 del 01/12/2025, Cama, non mass.; Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379-01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957-01).

5.2. Va invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle sunnominate parti civili avanzata nei confronti dei ricorrenti Gaetano Cappellano Seminara Gaetano e di Roberto Nicola Santangelo i cui motivi di impugnazione dedotti in questa sede attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni di confisca: si tratta di profili estranei alla tutela di interessi di natura risarcitoria e non suscettibili di incidere sul diritto al risarcimento del danno e sulla sua liquidazione e, quindi, privi di ripercussioni sulle conseguenze risarcitorie (cfr. da ultimo, Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01 che, seppure in fattispecie diversa da quella in esame, ha affermato l'interesse della parte civile ad impugnare o a resistere, con conseguente diritto alla rifusione delle spese sostenute nei gradi d'impugnazione, nel giudizio in cui si controverta soltanto di aspetti non indifferenti per gli interessi civili).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cappellano Seminara Gaetano limitatamente alla condanna al pagamento della somma di euro 98.906,25 disposto a titolo di riparazione pecuniaria, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Cappellano Seminara Gaetano. Dichiara inammissibili i ricorsi di Santangelo Roberto Nicola e di Nasca Rosolino che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, Nasca Rosolino al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute dalle sunnominate parti civili nei confronti di Cappellano Seminara Gaetano e di Santangelo Roberto Nicola.

Così deciso il giorno 23/06/2026

Il Consigliere estensore
Mariapaola Borio

Il Presidente
Andrea Pellegrino